



COMUNE DI CASTEGGIO
Provincia di Pavia

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 20/02/2025

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e scopo del Regolamento.....	3
Art. 2 - Regolamenti per singola entrata.....	3
Art. 3 - Minimi riscuotibili.....	3
Art. 4 - Contraddittorio preventivo.....	3
Art. 5 - Avviso di accertamento.....	4
Art. 6 - Notifiche.....	4
Art. 7 - Interessi sulle entrate locali.....	4
Art. 8 - Riscossione volontaria.....	4
Art. 9 - Riscossione coattiva.....	4
Art. 10 - Rimborsi.....	5
Art. 11 - Compensazione.....	5
Art. 12 - Dilazione e sospensione del pagamento.....	6
Art. 13 - Decadenza della dilazione del pagamento.....	7
Art. 14 - Sospensione dei rimborsi per crediti nei confronti del Comune e compensazione	7

TITOLO II - MISURE DI CONTRASTO DELL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI

Art. 15 - Definizione di irregolarità tributaria.....	8
Art. 16 - Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente	8
Art. 17 - Modalità di verifica in caso di rilascio di nuove istanze	8
Art. 18 - Modalità di verifica delle istanze già autorizzate.....	9

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 - Norme finali.....	9
------------------------------------	----------

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento

Il presente regolamento viene adottato dal Comune di Casteggio, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 117 e 119 della Costituzione e dall'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 e disciplina le regole generali comuni applicabili a tutte le entrate tributarie dell'Ente e a quelle di natura patrimoniale relative al canone unico patrimoniale.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la Legge n. 212 del 27 luglio 2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, i Decreti Legislativi n. 471 e n. 472 del 18 dicembre 1997, nonché la vigente legislazione nazionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

Restano salve le norme contenute in altri regolamenti del Comune, che possono dettare una disciplina di dettaglio delle singole entrate, siano esse di carattere patrimoniale che tributario, ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

Art. 2 – Regolamenti per singola entrata

Le regole relative alla gestione di ogni singola tipologia di entrata, patrimoniale e tributaria, possono essere disciplinate da apposito regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997.

Art. 3 – Minimi riscuotibili

Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad euro 12,00 per anno fatti salvi gli specifici limiti inferiori previsti dalle singole norme d'imposta per l'esecuzione dei versamenti, in particolare per quanto riguarda i tributi e i canoni calcolati su base giornaliera, per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.

Non si procede all'accertamento ed alla riscossione forzata di crediti patrimoniali e tributari, anche tramite azione della fase coattiva, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative, interessi e spese di notifica, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 20,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

Tale previsione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Tale importo minimo riscuotibile si applica anche per periodi d'imposta precedenti e non deve in ogni caso intendersi come franchigia.

L'accertamento esecutivo non acquisisce efficacia di titolo esecutivo quando è stato emesso per somme inferiori a euro 10,00, ai sensi dell'articolo 1, comma 794, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità; il debito rimane comunque a carico del debitore e potrà essere recuperato con la successiva notifica di accertamenti esecutivi che superano cumulativamente l'importo di euro 10,00.

Art. 4 - Contraddittorio preventivo

Il contraddittorio preventivo si applica, nei modi e nei termini di legge, a tutti i provvedimenti, in materia di entrate tributarie, autonomamente impugnabili innanzi agli organi della giurisdizione tributaria, che incidono sfavorevolmente nella sfera giuridica del destinatario.

Sono esclusi dal diritto al contraddittorio gli atti privi di contenuto provvedimento e gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale della dichiarazione comunque denominati.

Rientrano nell'ambito applicativo del comma 2, e sono perciò esclusi dal diritto al contraddittorio gli atti di mera liquidazione di quanto risulta dalla dichiarazione presentata dal contribuente ovvero, nell'assenza ex lege dell'obbligo dichiarativo, di quanto acquisito d'ufficio dal servizio competente nonché ogni altro atto, comunque denominato, che derivi dal semplice controllo formale di quanto dichiarato dal contribuente.

Il diritto al contraddittorio non sussiste, inoltre, per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.

Art. 5 - Avviso di Accertamento

L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente, a pena decadenza, entro i termini disposti dalle vigenti norme.

Qualora la compilazione dell'avviso di accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del Funzionario Responsabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

Art. 6 - Notifiche

La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può avvenire anche a mezzo posta, con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le spese di notifica degli atti impositivi, nonché di tutti gli ulteriori atti che il Comune sia tenuto a notificare a fronte di un inadempimento del contribuente, sono ripetibili nei confronti dello stesso contribuente o dei suoi aventi causa nei termini previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 aprile 2023.

Le eventuali modifiche apportate a tale decreto con riferimento all'ammontare delle somme ripetibili a tale titolo dovranno intendersi automaticamente recepite dal Comune.

Art. 7 - Interessi sulle entrate locali

Ai sensi dell'articolo 13 della Legge n. 133 del 13 maggio 1999 e dell'articolo 1, comma 165 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, la misura degli interessi per la riscossione, la sospensione e la dilazione di pagamento dei tributi locali e delle entrate patrimoniali è stabilito in misura pari al tasso legale vigente da individuarsi in conformità alle previsioni contenute nell'art. 1284 codice civile e da applicarsi in ragione giornaliera, a decorrere dal giorno di scadenza in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato, sino alla data dell'effettivo versamento.

Art. 8 - Riscossione volontaria

La riscossione volontaria delle entrate tributarie e delle entrate patrimoniali del Comune avviene nei termini e con le modalità previsti dalla normativa di riferimento e dai regolamenti che disciplinano le singole entrate.

Art. 9 - Riscossione coattiva

Decorsi trenta giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Responsabile dell'entrata, intendendosi per tale il Responsabile del Servizio al quale le entrate sono state affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo, procede con l'invio del sollecito di pagamento previsto dall'articolo 1 comma 795 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 e al successivo avvio della fase coattiva in forma diretta o all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla

riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.

La riscossione forzata può essere alternativamente eseguita tramite:

- a) Il Comune di Casteggio
- b) Agenzia delle entrate – Riscossione
- c) I soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997.

Il Responsabile dell'entrata, intendendosi per tale il Responsabile del Servizio al quale le entrate sono state affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo, individua i soggetti legittimati alla riscossione coattiva in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni organiche, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e dalla normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

Art. 10 – Rimborsi

Il rimborso di tributo o di altra entrata patrimoniale versata e risultata non dovuta è disposto dal Responsabile del servizio, su richiesta del contribuente, dell'utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato.

Le richieste di rimborso debbono essere presentate, a pena di decadenza, con apposita istanza debitamente documentata entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Il rimborso delle somme indebitamente versate potrà essere disposto, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalle norme istitutive delle singole entrate, per un periodo massimo di cinque anni precedenti a quello in cui è stata presentata la relativa domanda ovvero è stato adottato d'ufficio il provvedimento di rimborso, o comunque per le annualità ancora soggette ad accertamento, ove per legge sia previsto un termine superiore per lo svolgimento di tale attività.

L'Amministrazione comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento della presentazione dell'istanza da parte del contribuente.

La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento nonché, per i tributi soggetti ad autoliquidazione, dei relativi prospetti di calcolo dell'imposta regolarmente dovuta.

Fatte salve eventuali norme speciali contenute nei singoli regolamenti d'imposta, in caso di rimborso per importi versati per errore del contribuente e risultati non dovuti, si applica il medesimo tasso d'interesse previsto per i recuperi delle singole entrate da parte del Comune, ma con decorrenza dalla data di ricezione dell'istanza di rimborso ovvero, in caso di riscontro d'ufficio, dalla data di accertamento del diritto al rimborso.

I rimborsi non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali a € 12,00 per anno.

Art. 11 – Compensazione

Le somme da rimborsare da parte del Comune a titolo di entrate tributarie possono, su richiesta del contribuente presentando apposita istanza, essere compensate con gli importi dovuti dallo stesso all'Ente a titolo di altre entrate di natura tributaria, anche se riferito a diversi anni d'imposta. L'ufficio, previa verifica dell'istanza di compensazione presentata, provvederà ad effettuare la riduzione del debito e alla comunicazione di avvenuta compensazione.

E' ammessa la compensazione di crediti e debiti reciproci ai sensi dell'art. 1241 del C.C. e s.m.i., nonché delle disposizioni di legge in materia.

Inoltre, la compensazione delle somme dovute al Comune con crediti vantati nei confronti di altri Enti è ammessa sulla base di quanto previsto da apposite norme di legge nonché dai singoli regolamenti comunali.

Non è ammessa la compensazione con importi dovuti a fronte di avvisi di accertamento esecutivi emessi dal Comune per il medesimo tributo o entrata patrimoniale, salvo che il contribuente abbia rinunciato ad impugnarli, presentando apposito atto di adesione al Comune, ovvero gli stessi siano divenuti definitivi.

Qualora le somme a credito siano maggiori dell'importo del tributo o dell'entrata patrimoniale dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti.

È facoltà del contribuente presentare in ogni momento istanza di rimborso per le somme a credito non ancora utilizzate in compensazione. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

Le dichiarazioni di compensazione sono indirizzate al funzionario responsabile del tributo o dell'entrata patrimoniale sul quale è effettuata la compensazione. In caso di invio ad ufficio incompetente, questo trasmette senza indugio la documentazione ricevuta al funzionario competente.

Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido vantano un credito nei confronti del Comune, il pagamento può essere sospeso se è stato notificato accertamento esecutivo con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorché non definitivi.

In presenza di provvedimento definitivo l'ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito.

Art. 12 – Dilazione e sospensione del pagamento

In caso di gravi calamità naturali, la sospensione o il differimento dei termini ordinari di versamento delle risorse di entrata può essere disposta con apposito provvedimento motivato adottato dal Sindaco.

Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea e obiettiva situazione di difficoltà, può essere concessa, dal funzionario responsabile del tributo, dal Responsabile dell'entrata patrimoniale o dal soggetto affidatario della riscossione coattiva, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, anche a titolo di sanzioni ed interessi, secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, esibendo le ricevute dei singoli versamenti non appena effettuati.

La dilazione di pagamento può arrivare ad un massimo di trentasei rate, secondo lo schema seguente:

- fino a euro 50,00 nessuna rateizzazione;
- da euro 50,01 a euro 100,00 quattro rate mensili;
- da euro 100,01 a euro 1.000,00 otto rate mensili;
- da euro 1.000,01 a euro 3.000,00 quindici rate mensili;
- da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 ventiquattro rate mensili;
- oltre 6.000,01 trentasei rate mensili.

Il contribuente può comunque presentare istanza di dilazione richiedendo un numero di rate inferiore a quelle sopra indicate.

Se l'importo oggetto di rateazione è superiore ad euro 6.000,00 l'ufficio può richiedere, in casi di dubbia esigibilità, la costituzione di un deposito cauzionale, sotto forma di polizza fidejussoria o bancaria, rilasciati da primaria azienda di credito o di assicurazione, sulle somme in scadenza dopo la prima rata, che copra l'importo totale dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi, ed avente termine un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

La fideiussione deve contenere clausola di pagamento entro trenta giorni a semplice richiesta del Comune, con l'esclusione del beneficio della preventiva escussione, e deve essere consegnata contestualmente alla sottoscrizione del provvedimento di rateizzazione.

In caso di impossibilità per il contribuente di ottenere il rilascio di garanzia a copertura della rateizzazione, la decisione in ordine alla possibilità di accordare comunque la dilazione di pagamento deve essere assunta dalla Giunta comunale, con apposito provvedimento, in cui vengano giustificate le ragioni dell'accoglimento dell'istanza avanzata dal debitore.

La Giunta comunale ha altresì la possibilità di accordare rateizzazioni per durate maggiori rispetto a quelle previste dal presente articolo, con apposito provvedimento, in cui vengano giustificate le ragioni della maggiore dilazione di pagamento accordata al debitore.

I crediti inesigibili o ritenuti di improbabile riscossione in ragione della inconsistenza del patrimonio del debitore o della sua irreperibilità, su proposta motivata del responsabile del servizio e previa verifica da parte del responsabile del servizio finanziario, sono stralciati dal rendiconto alla chiusura dell'esercizio.

I crediti sopracitati sono trascritti in un apposito registro, tenuto dal servizio finanziario, e conservati nel conto del Patrimonio sino al compimento del termine di prescrizione.

Prima dello scadere del termine prescrizionale il responsabile del servizio verifica ulteriormente se il debitore è ancora insolubile e, qualora venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al soggetto passivo, avvia le procedure per la riscossione coattiva: in tale ipotesi, le suddette somme vengono iscritte a ruolo purché le stesse siano di importi superiori a € 50,00 per anno.

Per i crediti di incerta riscossione il responsabile del servizio può disporre, con provvedimento motivato, una transazione al fine di recuperare almeno una parte del dovuto.

L'insinuazione nel passivo di un fallimento (anche tardiva) è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate da soggetti dichiarati falliti, solo ove l'importo complessivo del credito vantato dall'Amministrazione sia superiore ad € 100,00.

Art. 13 – Decadenza della dilazione del pagamento

In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, nei termini indicati senza che sia stata fornita adeguata motivazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione, senza possibilità di nuova rateazione, ed al Comune è attribuita la facoltà di esigere il versamento immediato dell'intero importo non ancora pagato in un'unica soluzione.

Art. 14 - Sospensione dei rimborsi per crediti nei confronti del Comune e compensazione

In ottemperanza all'art. 23 del D.lgs 472/97 e ss.mm.ii, qualora l'autore della violazione di qualsiasi natura o i soggetti obbligati in solido al pagamento vantino un credito nei confronti del Comune, il pagamento di tale credito può essere sospeso se è stato notificato un atto di contestazione, di irrogazione della sanzione o provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorché non definitivi.

La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all'atto o alla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo.

In presenza di provvedimento definitivo, l'ufficio competente per i rimborsi pronuncia la compensazione del debito d'ufficio o su istanza dell'interessato.

I provvedimenti di sospensione del pagamento del credito e di compensazione devono essere notificati al trasgressore ed ai soggetti obbligati in solido e sono impugnabili avanti alla commissione tributaria provinciale, che può anche disporre la sospensione. Se non sussiste giurisdizione delle commissioni tributarie, è ammessa azione avanti al tribunale, cui è rimesso il potere di sospensione.

La sospensione dei rimborsi può anche operare tra crediti e sanzioni riferibili a tributi diversi.

TITOLO II

MISURE DI CONTRASTO DELL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI

Art. 15 - Definizione di irregolarità tributaria

L'irregolarità tributaria si verifica quando il soggetto passivo di un tributo si trova in una posizione debitoria nei confronti dell'Ente a seguito di una delle seguenti fattispecie: omessa od infedele denuncia/dichiarazione parziale o mancato versamento alla scadenza ordinaria, emissione di avviso di accertamento esecutivo, non sospeso amministrativamente o giudizialmente, avvio della riscossione coattiva.

Art. 16 - Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente

Ai sensi dell'art 15-ter, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, contenente norme di contrasto all'evasione dei tributi locali, ai soggetti che esercitano attività commerciali o produttive, che si trovano in posizione di irregolarità tributaria, non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi nonché presentazioni di segnalazione certificate di inizio attività (SCIA).

Nel caso in cui, invece, la situazione di morosità sia successiva al provvedimento autorizzatorio e dunque, in caso di esito negativo della verifica da parte del Comune sulla regolarità tributaria, l'ufficio competente notifica all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di sessanta giorni per la regolarizzazione.

Decorso infruttuosamente tale termine, nei trenta giorni successivi è emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di novanta giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte del Comune.

Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di novanta giorni, la licenza, l'autorizzazione o la concessione viene revocata.

I contribuenti morosi potranno regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal presente regolamento o da quelli specifici dei tributi oggetto del debito, adottati dall'Ente ed in vigore.

Nel caso in cui ai soggetti con posizioni debitorie sia stata concessa rateazione delle somme dovute, ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento, il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, fa decadere il beneficio della rateizzazione e i contribuenti risultano ancora in posizione di irregolarità tributaria.

Art. 17 - Modalità di verifica in caso di rilascio di nuove istanze

All'atto del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive l'ufficio preposto procede a richiedere all'ufficio tributi del Comune l'attestato di regolarità tributaria del soggetto istante.

Per soggetto istante si intende sia la persona fisica che agisce in proprio, sia la persona fisica che agisce in rappresentanza di un soggetto avente o meno personalità giuridica.

Nel caso di attività svolta da una persona fisica la verifica di regolarità è effettuata solo relativamente alla posizione tributaria dell'attività d'impresa.

Nel caso di istanza presentata da persona giuridica a mezzo di proprio legale rappresentante, la regolarità tributaria sarà verificata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica istante.

L'istante potrà procedere a dimostrare l'avvenuto pagamento dei tributi, mediante esibizione delle attestazioni di pagamento; in tale caso la documentazione prodotta è trasmessa all'ufficio tributi, che

provvederà a verificarne la correttezza entro trenta giorni lavorativi, decorrenti dalla data di trasmissione, trascorsi i quali la situazione si riterrà in regime di regolarità tributaria.

Art. 18 - Modalità di verifica delle istanze già autorizzate

In sede di prima applicazione, gli uffici competenti provvedono ad inviare all'ufficio tributi l'elenco dei soggetti che hanno licenze, autorizzazioni e concessioni attive e dei quali è necessario verificare la posizione di irregolarità tributaria.

L'ufficio tributi provvederà alla verifica delle posizioni trasmesse, comunicandone gli esiti ai servizi competenti, i quali notificheranno ai soggetti con posizioni irregolari la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di sessanta giorni per la regolarizzazione.

Decorso infruttuosamente tale termine, nei trenta giorni successivi, viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di novanta giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte del Comune.

Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di novanta giorni, la licenza, l'autorizzazione o la concessione viene revocata.

I contribuenti morosi potranno regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal presente regolamento o da quelli specifici dei tributi oggetto del debito, adottati dall'Ente ed in vigore.

Per i tributi iscritti con procedure coattive, la verifica viene effettuata dall'ufficio tributi sulla base degli elementi risultanti alla data della stessa istanza, mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo messo a disposizione dai soggetti incaricati della riscossione o da certificazioni appositamente richieste ai predetti soggetti.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 - Norme finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

I regolamenti relativi alle singole entrate possono stabilire norme di dettaglio e di completamento della disciplina del presente regolamento generale, purché in coerenza con le disposizioni di quest'ultimo.

Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'articolo 3, comma 1 della Legge n. 212 del 27 luglio 2000, dal **1° gennaio 2025**.